




Cla: 4.3



COMUNE DI BIENNO
Provincia di Brescia

Verbale n. 19_2020 dell'11/08/2020

Oggetto: Parere sulla Salvaguardia degli equilibri di bilancio

Il sottoscritto Revisore Unico dei Conti del Comune di Bienno (BS), dott. Giuseppe Dell'Erba (nominato con D.C.C. n. 57 del 21/12/2019 per il triennio 2020/2022), rilascia su richiesta dell'Ente il seguente parere sulla proposta di deliberazione relativa all'"Esercizio Finanziario 2020: Salvaguardia degli equilibri di bilancio".

PREMESSA

In data 23/05/2020 il Consiglio Comunale, con delibera n. 22, ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022.

In data 31/07/2020 il Consiglio Comunale, con delibera n. 30, ha approvato il rendiconto 2019, determinando un risultato di amministrazione di € 1.060.875,26, così composto:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| - Fondi accantonati | per € 583.756,32; |
| - Fondi vincolati | per € 267.924,26; |
| - Fondi destinati agli investimenti | per € 86.660,06; |
| - Fondi disponibili | per € 122.534,62. |

Ai fini della disamina della salvaguardia degli equilibri di bilancio è stata presa in considerazione la proposta di deliberazione relativa alla variazione di assestamento generale di bilancio (*ex art. 175, c. 8, del TUEL*), in quanto i due provvedimenti amministrativi relativi all'assestamento e agli equilibri si influenzano a vicenda. La Commissione Arconet, a tal riguardo, ha ricordato (*FAQ n. 41 del 15/07/2020*) che, di norma, l'assestamento di bilancio è contestuale alla verifica degli equilibri in quanto ha la funzione di consentire di verificare ogni singolo stanziamento di bilancio.

E' stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel

bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Si premette che le informazioni e i dati, contenuti nella documentazione fornita dall'ente ai fini dell'espletamento della presente analisi, si riferiscono alle risultanze contabili alla data del 31/07/2020 (gli equilibri di cassa risultano, invece, aggiornati all'ultima variazione di cassa del 19/06/2020).

In merito ad alcuni dei predetti dati, e nello specifico a riguardo di quelli indicati nelle tabelle relative agli equilibri di bilancio, nel prosieguo, si terrà comunque conto degli aggiornamenti intervenuti con la variazione di assestamento generale di bilancio (*ex art. 175, c. 8, del TUEL*).

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2019 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art. 1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze

intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Gli organismi partecipati hanno comunicato che rispetto alla gestione 2019 non emergono necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel risultato di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2.

Il Revisore ha verificato che, dopo le variazioni sin qui apportate in bilancio (*variazione n. 01 e variazione di assestamento generale*), gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		692.625,85		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	92.842,24	4.696,93	4.696,93
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.915.054,59 0,00	4.186.371,75 0,00	4.187.571,75 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	4.664.437,32 4.696,93 81.705,00	3.981.405,05 4.696,93 85.839,49	3.981.056,29 4.696,93 85.839,49
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	83.087,75 0,00 0,00	262.581,88 0,00 0,00	264.130,64 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		260.371,76	-52.918,25	-52.918,25
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	58.890,00 0,00	58.890,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	260.371,76	5.971,75	5.971,75
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2020	2021	2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	348.000,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	459.603,78	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	10.872.469,24	2.035.146,07	555.900,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	58.890,00	58.890,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	90.000,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	260.371,76	5.971,75	5.971,75
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	11.940.444,78 0,00	1.982.227,82 0,00	502.981,75 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-90.000,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2020	2021	2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	90.000,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione è la seguente:

ATTIVI	residui 31/12/2019	riscossioni	minori/maggiori residui	residui alla data della verifica
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	296.037,05	29.272,21	601,90	267.366,74
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	137.945,78	134.171,48	0,00	3.774,30
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	485.508,60	214.205,64	249,65	271.552,61
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	524.295,31	147.900,00	0,00	376.395,31
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	252.162,13	0,00	-0,10	252.162,03
Totale entrate finali	1.695.948,87	525.549,33	851,45	1.171.250,99
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	15.107,39	3.681,83	0,00	11.425,56
Totale titoli	1.711.056,26	529.231,16	851,45	1.182.676,55

PASSIVI	residui 31/12/2019	pagamenti	minori residui	residui alla data della verifica
Titolo 1 - Spese correnti	594.450,37	553.173,39	0,00	41.276,98
Titolo 2 - Spese in conto capitale	35.302,20	34.997,20	0,00	305,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	2.234,59	0,00	0,00	2.234,59
Totale spese finali	631.987,16	588.170,59	0,00	43.816,57
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	4.230,35	4.230,35	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	154.142,32	97.262,08	0,00	56.880,24
Totale titoli	790.359,83	689.663,02	0,00	100.696,81

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di revisione,

Visti:

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (salvaguardia degli equilibri di bilancio);
- l'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (variazione di assestamento generale);
- la relazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, contenente i prospetti contabili e le valutazioni finanziarie scaturite dall'operazione di cui trattasi, sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il punto 4.2, lettera g), dell'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 118/2011, lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Verificati:

- il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;

- la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2020-2022;

e tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento,

ESPRIME

per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto: *“Esercizio Finanziario 2020: Salvaguardia degli equilibri di bilancio”*, relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

Flero (BS), 11/08/2020

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Giuseppe Dell'Erba ()*

() Documento informatico firmato digitalmente (con modalità PAdES-BES) ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

